

Newsalert

Le nuove misure di sostegno economico per imprese, lavoratori e famiglie: le previsioni del DL c.d. "Curaltalia"

Il Consiglio dei ministri, in data 16 marzo 2020, ha approvato un decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per imprese, lavoratori e famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (il decreto c.d. "Curaltalia", di seguito, per brevità, il "**Decreto**").

Il Decreto, che risponde all'esigenza di fronteggiare la perdurante situazione di emergenza venutasi a creare a causa della diffusione del Covid-19, introduce concrete misure di sostegno economico a favore di imprese e cittadini, oltre a contenere misure funzionali all'ordinato esercizio di alcune attività, come, ad esempio, l'attività giudiziaria.

Si sintetizzano qui di seguito le principali disposizioni del Decreto, suddivise per area tematica, rimandando per maggiori informazioni agli specifici documenti di approfondimento in corso di pubblicazione da parte dello Studio.

Il Decreto è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, pertanto il testo finale potrebbe presentare delle modifiche rispetto all'ultima bozza.

a. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Il Decreto introduce misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e mira ad introdurre disposizioni in favore dei seguenti soggetti:

- le PMI, mediante la previsione di una serie di deroghe temporanee alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia per le PMI e l'introduzione di una moratoria straordinaria per mutui, *leasing*, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza ottenuti da banche o altri intermediari finanziari alla data di entrata in vigore del Decreto;
- le imprese, incentivando la cessione di crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Questi, per un arco limitato di tempo, potranno essere ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà mutui "prima casa"



CHIOMENTI

qualora dimostrino di aver registrato un sensibile calo del proprio fatturato in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

A supporto della liquidità delle imprese, si consente, inoltre, alle banche, con il supporto di CDP, di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza;

b. Misure fiscali

Tra le principali disposizioni di natura fiscale, oltre a quella sopra richiamata relativa alla trasformazione delle DTA in crediti d'imposta, si segnalano:

- l'estensione della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- la sospensione, dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 maggio 2020, degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, dalle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale per i soggetti che abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- la proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020;
- il riconoscimento, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, di un *bonus* di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede lavorativa nel mese di marzo 2020;
- un credito d'imposta in favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19;
- un credito d'imposta in favore di tutti gli esercenti attività d'impresa che non svolgono attività identificate come essenziali dalle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M 11 marzo 2020, (e.g., farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.);
- una detrazione d'imposta per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali in favore dello Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
- la sospensione, dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 maggio 2020, dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;
- la sospensione dei termini di versamento che scadono nel periodo compreso dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 maggio 2020 dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- la proroga al 29 maggio 2020 dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito e del versamento del relativo canone concessorio;
- si consente a coloro che rinunceranno alle sospensioni previste dal Decreto di chiedere che venga data comunicazione di tale decisione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ritrarne un vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

c. Misure a sostegno del lavoro

Tra i principali interventi previsti dal Decreto in materia di lavoro, si segnalano:

- la possibilità di ricorrere a forme agevolate di trattamento ordinario di integrazione salariale ("CIGO") o prestazioni similari nella misura di nove settimane; tale misura viene

concessa ad un'ampia platea di beneficiari e datori di lavoro (grazie anche alla Cassa in Deroga);

- la fruizione di congedi retribuiti per un massimo di quindici giorni per i genitori, a seguito della chiusura delle scuole, nonché altre forme di sostegno per la riduzione dell'orario di lavoro;
- il riconoscimento della quarantena come "malattia", con tutte le conseguenze in materia di trattamento economico;
- specifiche indennità per i lavoratori autonomi e particolari altre categorie (es. lavoratori stagionali del turismo);
- la proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziale ed assistenziale.

Il Decreto prevede, altresì, il divieto di porre in essere per sessanta giorni, dall'entrata in vigore dello stesso, licenziamenti collettivi ed individuali per motivi economici/riorganizzazione (giustificato motivo oggettivo).

d. Misure in materia di giustizia

In materia di giustizia, si dispone:

- il rinvio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze relative ai procedimenti civili, penali, tributari e militari, salve limitate eccezioni;
- la sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, ivi compresi i termini per l'impugnazione delle sentenze e per la notifica dei ricorsi in primo grado delle istanze di reclamo-mediazione; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito al 15 aprile 2020;
- con riferimento ai procedimenti penali, sono previste specifiche disposizioni in tema di prescrizione, notifiche e sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello;
- la sospensione, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, di tutti i termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi da avviare su istanza di parte o d'ufficio, con impatto sulle disposizioni in materia di *golden power*.

* * *

Il Decreto, una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale, dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e si rammenta che durante l'*iter* di conversione è suscettibile di modifiche.

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.